

CARMILA ITALIA S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, *ex* Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

**(Versione n. 1; testo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo
2021)**

**Allegato: Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della
responsabilità degli enti alla data del 14 luglio 2020**

INDICE

Sommario

DEFINIZIONI	8
CAPITOLO 1.....	10
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	10
1.1. FATTISPECIE DI REATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.....	10
1.2 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.	15
1.3 DELITTI TENTATI	16
1.4 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	16
1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	17
CAPITOLO 2.....	19
LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	19
2.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E PROTOCOLLI	19
2.2 IL " <i>SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO</i> "	19
CAPITOLO 3.....	21
IL MODELLO DI CARMILA ITALIA S.r.l.	21
3.1 FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO.....	21
3.1.1 CARATTERISTICHE DEL MODELLO	21
3.2 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA	21
3.3 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO.....	23
3.4 LA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO.....	24
CAPITOLO 4.....	25
L' ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	25
4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.2 DURATA IN CARICA.....	27
4.3 FUNZIONE E POTERI DELL'ODV	28
4.4 POTERI DELL'ODV	29
4.5 L'ATTIVITÀ DI <i>REPORTING</i> DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI	30
4.6 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV	31
4.7 VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	32
4.8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	33
4.9 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	33
CAPITOLO 5.....	34
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	34
5.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	34
5.2 SELEZIONE ED INFORMAZIONE DEI FORNITORI E DEI PARTNER	35
5.3 OBBLIGHI DI VIGILANZA	35
CAPITOLO 6.....	36
SISTEMA SANZIONATORIO	36
6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO.....	36
6.2 SISTEMA SANZIONATORIO DEI DIPENDENTI.....	36
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	37
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI.....	38
6.5 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
6.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E DEI PARTNER.....	38
PARTI SPECIALI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
PARTE SPECIALE – A –.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

CAPITOLO A.1..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
LE FATTISPECIE DI REATO.....Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO A.2..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.....Errore. Il segnalibro non è definito.
A.2.1 ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
A.2.2 PUBBLICI UFFICIALI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
A.2.3 INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO A.3..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
A.3.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA P.A. ED IL PATRIMONIO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
A.3.2 ATTIVITÀ SENSIBILI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO A.4..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
REGOLE GENERALIErrore. Il segnalibro non è definito.
A.4.1 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
A.4.2 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCUREERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
A.4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO A.5..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICIErrore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO A.6..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
I CONTROLLI DELL'ODV.....Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SPECIALE – B –..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
REATI SOCIETARI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO B.1..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO B.2..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
B.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI SOCIETARIERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
B.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO B.3..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1 REGOLE GENERALI.....Errore. Il segnalibro non è definito.
B.3.1 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
B.3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO B.4..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICIErrore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO B.5..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2 PROCEDURE / PROTOCOLLI.....Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO B.6..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3 I CONTROLLI DELL'ODVErrore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SPECIALE – C –..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
DEFINIZIONI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO C.1..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
LE FATTISPECIE DI REATO.....Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO C.2..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
C.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
C.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO C.3..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....Errore. Il segnalibro non è definito.
C.3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
C.3.2 LA POLITICA AZIENDALE IN TEMA DI SICUREZZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
C.3.3 IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
C.3.4 L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
C.3.4.1 COMPITI E RESPONSABILITÀ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

C.3.4.2 INFORMAZIONE E FORMAZIONE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
C.3.4.3 COMUNICAZIONE, FLUSSO INFORMATIVO E COOPERAZIONEERRORE. IL SEGNALIBRO NON È
C.3.5 L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
C.3.6 IL RIESAME DEL SISTEMA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO C.4..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
I CONTRATTI DI APPALTO Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO C.5..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
I CONTROLLI DELL'ODV..... Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SPECIALE – D –..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
REATI INFORMATICI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO D.1..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
LE FATTISPECIE DI REATO..... Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO D.2..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
D.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI INFORMATICIERRORE. IL SEGNALIBRO NON È
D.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO D.3..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO D.3..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
D.3.1 REGOLE E PRINCIPI GENERALI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO D.4..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO D.5..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
I CONTROLLI DELL'ODV..... Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SPECIALE – E –..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO E.1 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
LE FATTISPECIE DI REATO..... Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO E.2..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
E.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO IL DIRITTO
D'AUTORE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
E.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO E.3 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
E.3.1 REGOLE E PRINCIPI GENERALI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO E.4..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO E.5..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
I CONTROLLI DELL'ODV ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
PARTE SPECIALE – F –..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È
CAPITOLO F.1 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
LE FATTISPECIE DI REATO..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO F.2 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
AREE A RISCHIO / ATTIVITÀ SENSIBILI..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO F.3 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICIERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
F.3.1 Principi generali di comportamento Errore. Il segnalibro non è definito.
F.3.2 Principi procedurali specifici..... Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO F.4 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
I controlli dell'Organismo di Vigilanza..... Errore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SPECIALE – G - Errore. Il segnalibro non è definito.
Reati di impiego di manodopera clandestina Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO G.1 Errore. Il segnalibro non è definito.
LE FATTISPECIE DI REATO..... Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO G.2..... Errore. Il segnalibro non è definito.
AREE A RISCHIO / ATTIVITA' SENSIBILI..... Errore. Il segnalibro non è definito.

G.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI DI IMPIEGO DI MANODOPERA CLANDESTINA..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
G.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
G.2.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO G.3.....Errore. Il segnalibro non è definito.
CONTROLLI DELL'ODVErrore. Il segnalibro non è definito.
PARTE SPECIALE – H -Errore. Il segnalibro non è definito.
Reati AMBIENTALI.....Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO H.1Errore. Il segnalibro non è definito.
LE FATTISPECIE DI REATO.....Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO H.2..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ATTIVITA' SENSIBILIErrore. Il segnalibro non è definito.
H.2.1 ATTIVITÀ SENSIBILI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
H.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO H.3.....Errore. Il segnalibro non è definito.
H.3.1 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI......ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
H.3.2. REGOLE DI COMPORTAMENTOErrore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO H.4..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
I CONTROLLI DELL'ODVErrore. Il segnalibro non è definito.
H.4.1 IL CONTROLLO IN GENERALE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
PARTE SPECIALE – I – ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
REATI TRIBUTARI..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO I.1 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO I.2 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
I.2.1 LE AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI TRIBUTARI.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
I.2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO I.3 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAPITOLO I.4 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICIErrore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO I.5 ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
I CONTROLLI DELL'ODV.....Errore. Il segnalibro non è definito.

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

- "Aree a rischio reato": le aree di Carmila Italia S.r.l. a rischio di commissione dei Reati;
- "Attività Sensibili": operazioni o atti che si collocano nell'ambito delle Aree a rischio reato;
- "CCNL": la normativa applicabile ai dirigenti del settore commercio e, per i dipendenti non dirigenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Carmila Italia S.r.l. (CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata);
- "Destinatari": i Dipendenti, gli Organi Sociali ed i Partner della Società;
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Carmila Italia S.r.l., ivi compresi i dirigenti;
- "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche o integrazioni;
- "Esponenti Aziendali": i Dipendenti e gli Organi Sociali della Società;
- "Fornitori": i fornitori di beni e servizi della Società che non rientrano nella definizione di Partner;
- "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni;
- "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- "Organi Sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale di Carmila Italia S.r.l. e i loro membri;
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché alla valutazione sull'opportunità di un suo aggiornamento;
- "P.A.": la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio) e le persone che esercitano un servizio di pubblica necessità;
- "Partner": le controparti contrattuali di Carmila Italia S.r.l., sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, associazione in partecipazione), ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Aree a rischio reato comprese le altre società appartenenti al gruppo Carmila in Italia;
- "Reati": le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
- "RSPP" o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione": il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto

Legislativo 81/08, designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione;

- "Carmila Italia S.r.l." o "Società": Carmila Italia S.r.l..

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. FATTISPECIE DI REATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

In base al D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la commissione dei reati espressamente richiamati negli artt. da 23 a 25 *terdecies* del D.Lgs. 231/2001 o da altri provvedimenti normativi (ad es. art. 10 L. 146/2006 in tema di "Reati transnazionali"), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del Decreto stesso.¹

Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità, richiamati dagli **artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001**)²;
- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'**art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001**)³;

¹ L'articolo 23 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

² Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-*bis* c.p.). La Legge novembre 2012, n. 190 ha introdotto nel Codice Penale e richiamato nel Decreto la previsione di cui all'art. 319-*quater* rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità". Con la Legge n. 69 del 27 maggio 2015, è stata modificata la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione con la previsioni di pene sanzionatorie più rigide per i reati previsti dal Codice Penale. È stato altresì modificato l'art. 317 c.p. "Concussione", che prevede ora – come soggetto attivo del reato – anche l'Incaricato di Pubblico Servizio oltre al Pubblico Ufficiale. La Legge n.3/2019 ha, inoltre, introdotto nel c.d. catalogo dei reati presupposto il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). Con il D.Lgs. 75/2020 sono state introdotte le fattispecie di reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), di frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898), peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), e di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

³ L'art. 24-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 7 della legge 48/2008. Si tratta dei reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.) modificato dal D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 e dal D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o

- **delitti di criminalità organizzata** (ad esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'**art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001**)⁴;
- **delitti contro la fede pubblica** (quali ad esempio, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'**art. 25 bis D.Lgs. 231/2001**)⁵;
- **delitti contro l'industria ed il commercio** (quali ad esempio, turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'**art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001**)⁶;
- **reati societari** (quali ad esempio, false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati, istigazione alla corruzione richiamati dall'**art. 25 ter D.Lgs. 231/2001**, come modificato, dapprima, con la

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.). Con il D.L. 21 settembre 2019, n. 105 è stata introdotta la fattispecie di reato relativa alla violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

⁴ L'art. 24-*ter* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato da ultimo dalla L. 17 aprile 2014 n. 62. Con il D.Lgs. n. 21 del 1 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l'art. 22 bis della L. 91/1999, che rappresenta una delle condotte illecite contemplate all'art. 416 c.p. ed è stata inserita la relativa fattispecie di reato all'interno del nuovo articolo 601 bis c.p.

⁵ L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), modificato dal D. Lgs. n. 125 del 21 giugno 2016, alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa anche alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17 co. 7 lettera a) n. 1) della legge 23 luglio 2009.

⁶ L'art. 25-*bis.1.* è stato inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99; si tratta in particolare dei delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis*), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter*), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater*).

legge 262/2005, con il D.Lgs. 39/2010 con la L. 190/2012 e, da ultimo, con il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38)⁷;

- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'**art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001**)⁸;

⁷ L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621 e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il d.lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. art. 2624 c.c. rubricato falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che è stato così espunto anche dal d.lgs. 231/2001. L'art. 2635 c.c. rubricato "Corruzione tra privati" è stato introdotto nel Decreto ad opera della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Con la L. n. 69 del 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", sono stati modificati i reati p. e p. dagli artt. 2612 e 2622 c.c.; in particolare, è stata eliminata la precedente soglia di punibilità del falso in bilancio e prevista una specifica responsabilità per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori delle società quotate o che si affacciano alla quotazione, che controllano società emittenti strumenti finanziari quotati o che fanno appello al pubblico risparmio. È stato altresì introdotto l'art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità", per la commissione delle condotte di cui all'art. 2621 c.c. caratterizzate da lieve entità tenuto conto della natura, delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta e dell'art. 2621-ter c.c. che prevede una causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità.

Con riferimento all'art. 2621 così come modificato, le SS.UU. hanno statuito che «*sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o all'emissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosta consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*», pertanto dando una interpretazione estensiva rispetto alla lettera della legge consentendo una applicazione più ampia del precetto normativo.

Il D.Lgs. n. 38/2017 ha apportato modifiche all'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati) e ha introdotto l'art. 2635-bis rubricato "istigazione alla corruzione tra privati". È stata inoltre introdotta la pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per chi venga condannato per la commissione degli art. 2635 e 2635 bis c.c. (art. 2635-ter c.c.). Infine, l'art. 6 del menzionato decreto prevede modifiche anche all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 che andrà a comprendere oltre l'art. 2635 c.c. anche l'art. 2635-bis c.c.

⁸ L'art. 25-quater D.Lgs. 231/01 è stato introdotto dalla Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

Tali fattispecie sono previste attraverso un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati di terrorismo senza indicarne le singole previsioni, che possono fondare la responsabilità dell'ente. Poiché non è possibile fornire un elenco "chiuso" e limitato dei reati che potrebbero coinvolgere l'ente ai sensi del combinato disposto degli art. 25 quater, 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, si riporta di seguito un elenco delle principali fattispecie previste dall'ordinamento italiano in tema di lotta al terrorismo: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.); detenzione abusiva di precursori di esplosivi (art. 678 bis c.p.); omissioni in materia di precursori di esplosivi (art. 679 bis c.p.); reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali,

- **delitti contro la personalità individuale** (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, e il “caporalato”, richiamati dall’**art. 25 quater.1** e dall’**art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001**)⁹;
- **delitti di abuso di mercato** (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall’**art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001**)¹⁰;
- **reati transnazionali** (quali, ad esempio, l’associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della “transnazionalità”)¹¹;

posti in essere in violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York dell’8 dicembre 1999, ai sensi della quale commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell’allegato; ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

La Legge n. 153 del 28 luglio 2016 ha introdotto nel codice penale le nuove fattispecie di Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies.1.*), Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies.2.*) e Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter*). Tali reati sono richiamati all’art. 25 quater D. Lgs. 231/2001.

⁹ L’art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.). L’art. 3, comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto, all’art. 25 – *quinquies*, co. 1, lett. c) del Decreto, il richiamo al reato di adescamento di minorenni (art. 609 – *undecies* c.p.).

Da ultimo, la legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha inserito in tale articolo il riferimento all’art. 603-*bis* c.p. come modificato dalla medesima legge, con la conseguenza che il reato di caporalato dalla stessa riformulato (“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”) è divenuto reato presupposto della responsabilità degli enti.

L’art. 25-*quater.1* è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

¹⁰ L’art. 25-*sexies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 9, comma 3, della legge 62/2005. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998).

¹¹ I reati transnazionali non sono stati inseriti direttamente nel d.lgs. 231/2001 ma tale normativa è ad essi applicabile in base all’art.10 della legge 146/2006. Ai fini della predetta legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 d.lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

- **delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'**art. 25 septies D.Lgs. 231/2001**)¹²;
- **delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio** introdotto dalla L. n. 186/2014 (richiamati dall'**art. 25 octies D.Lgs. 231/2001**)¹³;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (**art. 25 nonies D.Lgs. 231/2001**)¹⁴;
- **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (**art. 25 decies D.Lgs. 231/2001**)¹⁵;
- **reati ambientali** (**art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001**)¹⁶;

¹² L'art. 25-septies d.lgs. 231/01 è stato introdotto dalla legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).

¹³ L'art. 25-octies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 63, comma 3, del d.lgs. 231/07. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), nonché autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.) introdotto dalla L. n. 186/2014.

¹⁴ L'art. 25-nonies è stato introdotto con Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e prevede l'introduzione del decreto degli artt. 171 primo comma lett. a), terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 22 aprile 1941 n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

¹⁵ L'art. 25 decies è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto nelle previsioni del d.lgs. 231/2001 l'art. 377-bis del codice penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

¹⁶ L'art. 25 undecies è stato inserito dall'art. 2 del d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 che ha introdotto nelle previsioni del d.lgs. 231/2001 talune fattispecie sia nelle forme delittuose (punibili a titolo di dolo) che in quelle contravvenzionali (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: 1) art. 137 d.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente): si tratta di violazioni in materia di autorizzazioni amministrative, di controlli e di comunicazioni alle Autorità competenti per la gestione degli scarichi di acque reflue industriali; 2) art. 256 d.lgs. 152/2006: si tratta di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzate in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; 3) art. 257 d.lgs. 152/2006: si tratta di violazioni in materia di bonifica dei siti che provocano inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali con superamento delle concentrazioni della soglia di rischio; 4) art. 258 d.lgs. 152/2006: si tratta di una fattispecie delittuosa, punita a titolo di dolo, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; 5) artt. 259 e 260 d.lgs. 152/2006: si tratta di attività volte al traffico illecito di rifiuti sia in forma semplice che organizzata; 6) art. 260 bis d.lgs. 152/2006: si tratta di diverse fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che reprimono le condotte di falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti, di trasporto di rifiuti con certificato in formato elettronico o con scheda cartacea alterati; 7) art. 279 d.lgs. 152/2006: si tratta delle ipotesi in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, vengano superati i valori limite consentiti per le emissioni di sostanze inquinanti e ciò determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, sugli "Ecoreati", ha portato all'aggiunta del Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente" nel libro secondo del codice penale. Ai sensi dell'art. 1 della Legge, sono inseriti – nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti – i seguenti reati ambientali: 1) art. 452-bis c.p. "Inquinamento ambientale"; 2) art. 452-ter "Disastro ambientale"; 3) art. 452-quater "Delitti colposi contro l'ambiente"; 4) art. 452-quater "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"; 5) art. 452-septies "Circostanze aggravanti" per il reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.

- **delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25 *duodecies* D.Lgs. 231/2001)¹⁷;
- **razzismo e xenofobia** (art. 25 *terdecies* del D.Lgs. 231/2001);¹⁸
- **frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa** (art. 25 *quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001);¹⁹
- **reati tributari** (art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs 231/01)²⁰;
- Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs 231/01)²¹.

1.2 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri:

Con il D.Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed è stata inserita la medesima fattispecie di reato all'interno del nuovo art. 452 *quaterdecies* c.p. per effetto della c.d. riserva di codice.

¹⁷ L'art. 25 *duodecies* è stato inserito dall'art. 2 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto nelle previsioni del Decreto il delitto previsto dall'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

¹⁸ L'art. 25 *terdecies* è stato inserito dall'art. 5 della Legge n. 167 del 20 novembre 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'art. 3, comma 3-*bis* della Legge n. 654 del 13 ottobre 1975. Si tratta del reato di incitamento, propaganda e istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Con il D.Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l'art. 3 della Legge n. 654/1975 e la medesima fattispecie di reato "razzismo e xenofobia" è stata inserita all'interno del nuovo articolo 604 *bis* c.p. per effetto della c.d. riserva di codice.

¹⁹ L'art. 25 *quaterdecies* è stato inserito dalla Legge 3 maggio 2019 n. 39.

²⁰ L'articolo è stato inserito in data 24 dicembre 2019 con la Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D.Lgs. 231/01", entrata in vigore il 25 dicembre 2019. L'articolo "prevede la responsabilità dell'ente per i seguenti delitti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote); dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote); occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote). Con il D.Lgs. n. 75/2020 sono state inserite altresì le fattispecie delittuose relative a Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000). Se, in seguito alla commissione dei delitti sopraindicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Viene inoltre prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), d), ed e) del D.Lgs. 231/01, ovvero: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

²¹ L'art. 25-*sexiesdecies* è stato inserito dal D.Lgs. n. 75/2020.

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento ("Linee Guida") redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

1.3 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo (secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto, risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica") dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-novies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.4 Vicende modificative dell'Ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle sue vicende modificative quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'Ente con il suo patrimonio.

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle Società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le Società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Gli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio e la rilevanza ai fini della reiterazione.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;

la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.5 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;

l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

l'ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D.Lgs. 231/01 e della L. 146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p..

non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

CAPITOLO 2

LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

2.1 Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle attività sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure;
- la previsione di obblighi di informazione in capo all'organismo di vigilanza.

2.2 Il "sistema di controllo preventivo"

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 individuate da Confindustria sono:

a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un codice etico;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale che deve risultare capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati cd. presupposto.

b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo sono:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguata alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli;

- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;
- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

CAPITOLO 3

IL MODELLO DI CARMILA ITALIA S.r.l.

3.1 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri azionisti e degli *stakeholders*, in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati da parte dei propri Organi Sociali.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *Corporate Governance* della Società, in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consente di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

3.1.1 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei ad identificare le anomalie del sistema sia di strumenti di intervento tempestivo per efficacemente contrastare le anomalie.

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

1. specificità delle Attività Sensibili, ex art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle "attività sensibili", ex art. 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa; per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2001 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; del pari, si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni, oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società.

3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura

Con la finalità di migliorare la propria *corporate governance* e di ridurre il rischio di commissione dei Reati, la Società ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del Decreto.

A tale scopo, sono state svolte una serie di attività propedeutiche dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1. Identificazione delle Attività Sensibili ("as-is analysis")

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati.

L'identificazione delle cd. Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata così eseguita:

- esame della documentazione aziendale;
- interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale;
- ricognizione sulla passata attività della Società;
- esame delle procedure aziendali attuate in Società.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione di uno o più dei reati cd. presupposto. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti.

2. Effettuazione della "Gap Analysis"

Sulla base della situazione aziendale esistente nella Società a seguito della "as-is analysis" (Attività Sensibili individuate e descrizione delle criticità in esse riscontrate) e alla luce delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito delle Attività Sensibili, sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi, al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello ex D.Lgs.231/01.

3. Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

- i. una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- ii. più "Parti Speciali" predisposte per alcune categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 e ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:
 - "Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il Patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia";
 - "Parte Speciale B – Reati Societari";
 - "Parte Speciale C – Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro";
 - "Parte Speciale D – Reati informatici";
 - "Parte Speciale E – Reati contro il diritto d'autore";

- “Parte Speciale F – Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”;
- “Parte Speciale G – Reati di impiego di manodopera clandestina”;
- “Parte Speciale H – Reati ambientali”;
- Parte Speciale I – Reati tributari”.

Dall’analisi delle risposte fornite in sede di intervista, infatti, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica, contro la personalità individuale e la vita e l’incolumità individuale, finanziari, transnazionali, di criminalità organizzata, contro l’industria e il commercio, di razzismo e xenofobia appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

3.3 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di *as-is analysis*, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati cd. presupposto e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
2. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - attribuire ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale, il compito di verificare l'efficace e corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - fornire all'OdV risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - verificare l'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;

4. la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da prevenire.

3.4 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa, la Società, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo amministrativo, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del consiglio di amministrazione.

CAPITOLO 4

L' ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza al Decreto, la Società affida al proprio Organismo di Vigilanza in composizione monocratica il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti cui si applica il Modello, come individuati nel paragrafo precedente, e sull'attuazione delle prescrizioni del Modello stesso nello svolgimento delle attività della Società;
- sull'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Inoltre, è compito dell'OdV promuovere e/o proporre eventuali aggiornamenti del Modello.

La giurisprudenza e le *best practice* in materia del D.Lgs. 231/2001 hanno identificato come indispensabili i seguenti requisiti dell'Organismo di Vigilanza:

a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico.

In particolare, è necessario che l'OdV:

1. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
2. abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
3. sia dotato di risorse adeguate finanziarie e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;

Invece, con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i membri dell'OdV non devono trovarsi in una situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società, né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.);

b) onorabilità e cause di ineleggibilità. Non può essere eletto quale Organismo di Vigilanza e, se lo è, decade necessariamente dalla carica, il soggetto:

1. che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, ovvero sia che si trova nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. che sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione

nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge contro la mafia);

3. che è condannato a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e ss del Testo Unico Bancario, i reati di Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto;
4. che ha rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
5. nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (d. lgs n. 58/1998).

c) comprovata professionalità e capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, la carica di OdV sia ricoperta da un soggetto in possesso dei requisiti di professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza;

d) continuità d'azione. L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non deve svolgere mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

e) disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del consiglio di amministrazione. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società.

Nel rispetto dei principi sopra citati, e tenuto conto della struttura e dell'operatività della Società, l'Organismo di Vigilanza della Società stessa è composto in forma monocratica

4.2 Durata in carica

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare.

L'OdV resta in carica per una durata pari a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. In caso di cessazione anticipata del mandato affidato al consiglio di amministrazione, l'OdV decade. Al termine del suo incarico, l'OdV può essere rinnovato.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del consiglio di amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, il componente dell'Organismo:

- a) non deve avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- b) non deve risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- c) deve avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, anche non passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.8;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di uno o più membri effettivi dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al consiglio di amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

4.3 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati presupposto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

i. Verifica e controllo:

- a. supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
- d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- e. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Partner che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- f. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

ii. Formazione:

- a. vagliare i programmi di formazione per i Dipendenti e gli Organi Sociali elaborati dalla funzione Risorse Umane così come il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare a tutti i Destinatari, finalizzate a fornire

agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;

- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, ivi compresa la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso

iii. Sanzioni:

- a. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali per valutare l'adozione da parte di questi ultimi di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 6).

iv. Aggiornamenti:

- a. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- c. monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni, nonché l'evoluzione della struttura della Società, con particolare riferimento a quelle attività di riorganizzazione interna da cui possano derivare conseguenze per l'applicabilità del modello organizzativo.

4.4 Poteri dell'OdV

L'OdV ha, *ex lege*, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal *management* della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; 2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; 3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai dirigenti specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritiene necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di

ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza che devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessaria l'introduzione di alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, allorquando essi siano dipendenti della Società, sono attribuite alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, sentiti, laddove necessario, gli incaricati della gestione delle Risorse Umane.

Inoltre, il consiglio di amministrazione della Società conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
- potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e i Collaboratori, inclusa la società di revisione, in relazione a tutte le attività della Società;
- potere di richiedere la riunione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per affrontare questioni urgenti, relative alla normativa di cui al D.Lgs. 231/01 ovvero al Modello;
- potere di richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- potere di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, il consiglio di amministrazione dovrà mettere a disposizione dell'OdV, ogniqualvolta quest'ultimo ne faccia richiesta, le risorse ritenute necessarie all'espletamento dei compiti da parte dell'Organismo.

4.5 L'attività di *reporting* dell'OdV verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV predispone:

- 1) semestralmente, una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;
- 2) annualmente, una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione, in ordine alle attività di verifica e controllo programmate per l'anno a venire.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili al collegio sindacale o al consiglio di amministrazione, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente all'organo diverso da quello a cui è riferibile la criticità rilevata.

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV può, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in società per i diversi profili specifici e precisamente:

- con la funzione Amministrazione, Finanza e Controllo per gli adempimenti che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari, nonché relativamente al controllo dei flussi finanziari e di bilancio;
- con la funzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;
- con il RSPP per le problematiche attinenti alla sicurezza sul lavoro dei lavoratori;
- con la funzione IT per i controlli relativi ai sistemi informatici.

4.6 Obblighi di informazione e di segnalazione nei confronti dell'OdV

4.6.1 Flussi di informazioni

È fatto obbligo a tutti i Destinatari di comunicare tempestivamente all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti o gli Organi Sociali;
- la prestazione di assistenza legale a favore dei Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- i dati e le informazioni che verranno stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un membro degli Organi Sociali non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

Tutte le informazioni devono essere inviate all'OdV utilizzando l'apposita casella e-mail:

odv@carmila.com

4.6.2 Segnalazioni

Ai sensi e per gli effetti della Legge 179/2017 i dipendenti che intendano inviare all'Organismo di Vigilanza segnalazioni di commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/01 e violazioni del modello organizzativo devono attenersi alle disposizioni contenute nella "Procedura whistleblowing". Ricevuta la segnalazione, l'OdV si attiva nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata procedura.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Tutte le segnalazioni devono essere inviate all'OdV utilizzando l'apposita casella e-mail:

odv@carmila.com

oppure tramite posta interna riservata a:

Organismo di Vigilanza

Carmila Italia S.r.l.

Via Caldera, 21

20153 - Milano (MI)

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

4.7 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), egli periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, coadiuvato anche da soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti della Società e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità delle stesse alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono inserite nel *report* periodico al CdA nel quale, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

4.8 Obblighi di riservatezza

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che all'OdV dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

L'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astiene altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 4.3 e comunque per scopi non conformi alle proprie funzioni.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

4.9 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri del collegio sindacale ed al personale delegato dall'OdV.

CAPITOLO 5

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

Il Modello, di Carmila e il testo del D.Lgs.231/01 sono pubblicati nella *intranet* aziendale. I Dipendenti al momento dell'adozione del Modello e i nuovi assunti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la presa visione della documentazione informativa, nonché la integrale conoscenza dei sopra citati documenti e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

1. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
2. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti;
3. Membri del consiglio di amministrazione.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di Reati cd. presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

5.2 Selezione ed informazione dei Fornitori e dei Partner

Relativamente ai Fornitori e Partner, sentito l'OdV e in collaborazione con la funzione Risorse Umane, sono istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi verranno adeguatamente informati.

5.3 Obblighi di vigilanza

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza prestando la massima attenzione e diligenza nei confronti di tutti i Dipendenti verso i quali si trovano in rapporto di superiorità gerarchica diretta ed indiretta. Devono, inoltre, segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza.

Qualora il Dipendente che riveste la qualifica di dirigente e il responsabile di ciascuna funzione aziendale non rispetti i suddetti obblighi sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno della Società secondo quanto previsto nel successivo capitolo 6.

CAPITOLO 6

SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore della legge 179/17 devono essere inflitte sanzioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi capitoli, nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società e precisamente:

- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione della retribuzione dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ingiustificata non partecipazione alle attività formative aventi ad oggetto il Modello ovvero la normativa di cui al Decreto, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione consisterà in una contestazione verbale o scritta al dirigente.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal CCNL e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili alla Società;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongono la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV rimanendo le funzioni aziendali competenti responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA, l'OdV informa il collegio sindacale e l'intero CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

6.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'intero collegio sindacale ed il CdA, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'OdV, uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informerà immediatamente il collegio sindacale e il consiglio di amministrazione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico quale OdV e la conseguente nomina di un nuovo OdV in sostituzione del precedente ovvero la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

6.6 Misure nei confronti dei Fornitori e dei Partner

Ogni violazione, da parte dei Fornitori o dei Partner, delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

